



FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 30 ottobre 2019

Alle
ASSOCIAZIONI ADERENTI

LORO SEDI

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 39

CIRCOLARI / NORMATIVA

INPS Messaggio n.3359/2019 - compatibilità tra la posizione di Ad e quella di lavoratore subordinato

Con il messaggio n. 3359 del 17.9.2019 l'Inps interviene sulla delicata questione relativa alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali (quali ad es. di Presidente, di Amministratore Unico o di Consigliere delegato) e l'instaurazione, tra la società e la persona fisica che l'amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di tale rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.

Nel messaggio l'Ente previdenziale, dopo aver richiamato diverse pronunce di legittimità, chiarisce che l'incarico per lo svolgimento di un'attività gestoria, come quella dell'amministratore in una società di capitali, non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

Ad ogni modo per l'Inps la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l'accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza

delle seguenti condizioni: a) che il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo

complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno;

b) che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè

dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;

c) che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Convenzione INPS Confindustria, Cgil, Cisl Uil per la misurazione della rappresentanza dei sindacati dei lavoratori nelle aziende del sistema Confindustria.

In data 19.9.2019 è stata sottoscritta la convenzione tra INPS e Parti Sociali per la misurazione della Rappresentanza Sindacale in attuazione di quanto convenuto nel TU rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Come recita il comunicato stampa dell'INPS, "Con la Convenzione stipulata oggi, all'INPS è affidata la rilevazione dei dati degli iscritti alle Organizzazioni sindacali, il cosiddetto "dato associativo" (il rapporto fra lavoratori iscritti ad ogni OO.SS. e il totale degli iscritti al Sindacato), così come, in collaborazione con l'Ispettorato nazionale del Lavoro, la raccolta di dati relativi alle rappresentanze nelle aziende, il cosiddetto "dato elettorale" (il rapporto fra lavoratori che, nelle elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali, hanno votato la specifica OO.SS. e il totale dei lavoratori che hanno preso parte al processo elettorale)".

La convenzione dà attuazione a quanto stabilito in tema di misurazione della rappresentanza dal Testo Unico sulla rappresentanza, che stabilisce una soglia di sbarramento al 5% (tra iscritti e voti) per il diritto alla partecipazione ai tavoli negoziali.

Circolare INPS n. 117/2019 - Quota 100 e cumulo con i redditi da lavoro

Con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019 l'Inps ha fornito chiarimenti in merito al disposto dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 che prevede l'incumulabilità della pensione a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione in vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L'Istituto chiarisce che per conseguire la pensione anticipata con Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell'attività di lavoro autonomo (e quindi, ad es. non è necessaria la cancellazione dagli albi professionali) fermo restando, in tale ipotesi, l'obbligo di versamento dei contributi obbligatori presso la relativa gestione.

L'Inps inoltre ha ribadito la parziale possibilità di ricorrere ai redditi da lavoro occasionale, purché questi non eccedano l'importo di cinque mila euro annui, adottando dunque un'interpretazione piuttosto restrittiva, eccedendo quanto previsto in senso letterale dalla legge in quanto nel plafond dei cinque mila euro annui vanno considerati i redditi dell'intero anno d'imposta, nonostante la normativa faccia riferimento al divieto di cumulo solo a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione.

Nei confronti di coloro che continueranno a svolgere l'attività lavorativa nonostante il divieto di cumulo verrà avviata la verifica da parte dell'Inps e quindi la sospensione dell'erogazione dell'assegno nell'anno e nei mesi che precedono il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Oltre a ciò, l'Istituto provvederà al recupero delle somme già erogate in precedenza con l'accesso alla Quota 100.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovo CCNL Elettrici (oltre 50.000 addetti interessati) Accordo 9 ottobre '19

L'aumento complessivo (Tec), secondo i termini voluti nell'accordo interconfederale sulla contrattazione del 9 marzo 2018, sarà di 124 euro nel triennio, di cui 104 euro sui minimi contrattuali (Tem), 15 euro sul premio di produttività e 5 euro sul "welfare contrattuale".

I nuovi assunti avranno, infine, la possibilità di destinare volontariamente il valore complessivo degli scatti di anzianità, maggiorato del 20%, al fondo previdenziale complementare.

Nel precedente rinnovo del 2016 è stato riconosciuto un aumento complessivo di 95 euro lordi, di cui 60 sui minimi, 20 sul premio produttività e 15 sul welfare.

Rinnovo Ccnl Energia e Petrolio (oltre 35.000 addetti interessati) Accordo 18 settembre '19

L'intesa prevede, un aumento complessivo (Tec) di 120 euro lordi, per il triennio 2019-2021, di cui 90 euro sul Tem. Si prevedono 25 euro aggiuntivi destinati al nuovo istituto E.D.R. suddivisi tra il 2020 e il 2021 (15 euro dal 2020 e 10 dal 2021); 5 euro per la previdenza complementare dal 2020.

GIURISPRUDENZA

Cass. 4.9.2019 n. 22110 – Solidarietà negli appalti

Con la sentenza n. 22110 del 04.09.2019, la Suprema Corte ha evidenziato anzitutto che la responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, per le competenze del lavoratore, è unicamente di natura retributiva; pertanto non rientrano nella solidarietà le rivendicazioni economiche di altro genere, quali il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.

Inoltre la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine decadenziale di due anni dalla fine dell'appalto per la proposizione dell'azione giudiziale, non si applica alle rivendicazioni dell'Ente previdenziale che risultano soggette solo al termine prescrizione. Una tesi diversa andrebbe, infatti, ad indebolire la tutela del lavoratore che l'art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 intende rafforzare, spezzando il legame tra retribuzione ed adempimento dell'obbligo contributivo senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile.

Cass. 18.9.2019, n. 23296 - valore della cd quietanza a saldo

Con l'ordinanza n. 23296 del 18.09.2019, la Suprema Corte ha evidenziato che la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme e che sia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore abbia l'onere di impugnare nei termini di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.

Infatti nella dichiarazione liberatoria, per essere ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, è necessario che per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti.

Cass. 20.8.2019 n. 21537 - recesso del contratto collettivo

Con la sentenza pubblicata la Cassazione ritiene illegittimo il comportamento di un'impresa che, uscita dalla associazione datoriale, abbia dato disdetta al CCNL applicando unilateralmente un nuovo contratto.

Secondo la Cassazione anche un'impresa esce dall' associazione datoriale che aveva stipulato il CCNL è obbligata a dare comunque applicazione al precedente contratto collettivo fino alla sua scadenza. Secondo la Cassazione la durata dei contratti "vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito.

Secondo la Cassazione "nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso", conseguente "a una propria situazione di difficoltà economica".